



ADDENDUM ALLA RICHIESTA DI MUTUO CONTRO CESSIONE PRO SOLVENDO DI QUOTE DELLA PENSIONE

Gentile Cliente,

con il presente documento Le comunichiamo che a seguito del recente aggiornamento dell'articolo **125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385** (di seguito "TUB"), così come modificato dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono state variate, a decorrere dal 25 luglio 2021, le modalità di calcolo della riduzione **costo totale del credito**, alla quale il Cliente ha diritto in caso di rimborso anticipato del contratto di credito.

Per effetto di tale modifica sono quindi oggetto di riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto secondo il criterio del costo ammortizzato, gli interessi e tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

Ciò premesso, si porta a conoscenza del Cliente che, per effetto di tale modifica, quanto rappresentato all'interno della richiesta di mutuo contro cessione pro solvendo di quote della pensione (di seguito "**richiesta di finanziamento**") dallo stesso presentata alla banca, con riferimento alla **rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata del prestito** indicata all'interno del prospetto **Natura e Importo dei Costi Totali** e a quanto previsto all'**articolo 9.4** (ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O PARZIALE, INDENNIZZO E SPESE NON RIMBORSABILI) delle **Condizioni Generali**, deve intendersi modificato, come di seguito indicato (evidenza delle modifiche in rosso), per tener conto delle modifiche apportate al suindicato articolo 125-sexies TUB.

PROSPETTO NATURA E IMPORTO DEI COSTI TOTALI

NATURA E IMPORTO DEI COSTI TOTALI			VERSIONE ATTUALE	VERSIONE MODIFICATA
TIPOLOGIA ONERE	NATURA		RIMBORSABILITÀ IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA	RIMBORSABILITÀ IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA
SIP	SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA	RIMBORSO DEI COSTI E ONERI SOSTENUTI DAL FINANZIATORE PER L'ANALISI DELLA RICHIESTA DEL PRESTITO PROPEDEUTICI E FINALIZZATI ALLA SUA CONCESSIONE.	NO	SI
TAX	ONERI ERARIALI	IMPOSTA DI BOLLO IN CASO DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART 125-TER DETTO IMPORTO NON SARÀ OGGETTO DI RIMBORSO (VEDI ARTICOLO 18 CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO)	NO	NO
CI	COSTI DI INTERMEDIAZIONE	DOVUTI ALL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO A CUI IL CLIENTE SI È DISCREZIONALMENTE E LIBERAMENTE RIVOLTO PER OTTENERE IL PRESTITO E CON CUI HA PATTUITO IL RELATIVO COMPENSO, SECONDO LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI PREVISTE DALL'INCARICO GIÀ CONFERITO DAL CLIENTE. TALI COSTI SONO COMPRESIVI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DA TUTTI I SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE, COME DI SEGUITO IDENTIFICATI.	NO	SI

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 9.4 ESTINZIONE ANTICIPATA TOTALE O PARZIALE, INDENNIZZO E SPESE NON RIMBORSABILI	
VERSIONE ATTUALE	VERSIONE MODIFICATA
Resta espressamente convenuto che in ogni caso di anticipata estinzione del prestito, gli importi indicati alle voci A e B del Prospetto Economico composte dalle voci di costo SIP (spese di istruttoria pratica), TAX (oneri erariali) e CI (costi di intermediazione), come meglio indicate nel prospetto Natura e Importo dei Costi Totali , non saranno oggetto di rimborso, perché maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto. Parimenti non sono soggetti di rimborso, in qualsiasi caso di estinzione anticipata del prestito, eventuali costi sostenuti e/o dovuti, in aggiunta a quelli già indicati alla precedente voce TAX , ai sensi del punto 12.	In ogni caso di estinzione anticipata del prestito il Cliente avrà diritto, ai sensi dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad una riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto secondo il criterio del costo ammortizzato , degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito , escluse le imposte come indicate alla voce TAX (oneri erariali) del Prospetto Economico . Parimenti non sono soggetti di rimborso, in qualsiasi caso di estinzione anticipata del prestito, eventuali costi sostenuti e/o dovuti, in aggiunta a quelli già indicati alla precedente voce TAX , ai sensi del punto 12.

Le previsioni contrattuali della richiesta di finanziamento non modificate dal presente documento resteranno in vigore come già convenute.

FIRMA	DATA	IL CLIENTE
	/ /	

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI DA PARTE DEL CLIENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 CODICE CIVILE

FIRMA	DATA	IL CLIENTE
	/ /	

BANCA DI SCANTO S.P.A. VIA VENTI SETTEMBRE, 30 - 00187 ROMA

